

D+S 29/3477

N. [REDACTED] 2021 RGNR

N. [REDACTED] 2022 RGGIP



Tribunale di Milano  
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano

Il Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Sara Cipolla,  
all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 14.11.2024  
ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

Ai sensi degli artt. 442 e ss c.p.p.

nei confronti di:

[REDACTED], nato [REDACTED], ivi residente in  
[REDACTED] domiciliato in [REDACTED]  
[REDACTED], elettivamente domiciliato presso lo  
studio del difensore di fiducia.

*presente*

[REDACTED], del Foro di Milano, con ivi  
[REDACTED]

*presente*

IMPUTATO

*A) In ordine al reato p. e p. dall'art. 572 c.p., perché, con condotte reiterate nel tempo, maltrattava la moglie [REDACTED] ponendo in essere atti di aggressione verbale, proferendo frasi denigratorie e ingiuriose, ed atti di aggressione fisica, cagionando alla persona offesa un fondato timore per la propria incolumità e uno stato di totale prostrazione fisica e psicologica.*

[REDACTED] OMISRS  
[REDACTED]  
[REDACTED]

6

### Svolgimento del processo

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio in data 25.07.2022, [redacted] è chiamato a rispondere dei reati p e p di maltrattamento in famiglia e lesioni aggravate ai danni della ex moglie.

Questo Giudice ai sensi dell'art 418 cpp, fissava con proprio decreto, udienza per il giorno 23.03.2023 ove presenti l'imputato e la p.o. che avanzava domanda risarcitoria con deposito di atto di costituzione di parte civile, le parti chiedevano concordemente l'avvio di un percorso di giustizia riparativa

All'udienza del 22.06.2023, il Giudice provvedeva sulla richiesta congiunta con ordinanza ex art 129 bis cpp rinviando il processo all'udienza del 23.11.2023 ove stante l'assenza del difensore della parte civile per legittimo impedimento, il processo è stato rinviato all'udienza del 21.12.2023 e nuovamente rinviato all'udienza del 11.04.2024 ove i difensori dell'imputato e della parte civile riferivano che le parti avevano raggiunto un accordo economico e pertanto, la parte civile revocava la propria costituzione. L'imputato formalizzava la richiesta di definizione del processo con rito abbreviato ed il Giudice ai sensi dell'art 438 cpp, ammetteva il rito rinviando all'udienza del 11.07.2024 per la discussione.

All'udienza del 11.07.2024 stante l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali, rinviava il processo all'udienza del 14.11.2024 ove, le parti discutevano rassegnando le conclusioni come indicate a verbale.

Il Giudice si ritirava in camera di consiglio all'esito della quale pronunciava sentenza dando pubblica lettura del dispositivo.

### In Fatto

Sulla base degli atti contenuti nel fascicolo processuale [redacted] Commissariato di P.S. di [redacted] denuncia sporta da [redacted], verbale di P.S. datato 20.7.2021, 25.4.2017; verbale di S.I.T. rese da [redacted] il 26.10.2021; verbale di S.I.T. rese da [redacted] il 17.10.2021; verbale di S.I.T. rese da [redacted] il 17.10.2021; documentazione inerente la separazione tra le parti; interrogatorio datato 7.6.2022; documentazione in atti), la presente vicenda può essere ricostruita come segue.

Il procedimento trae origine dalla denuncia querela presentata in data 22.7.2021 presso la Questura di Milano - "Commissariato di [redacted]" da [redacted] nei confronti dell'ex coniuge [redacted].

La persona offesa, in sede di denuncia, riferiva di anni di vessazioni fisiche e psicologiche patite ad opera del marito, aggiungendo di non aver mai denunciato dipendendo economicamente dal coniuge.

Affermava di essersi sposata nel [redacted] con [redacted] dal quale ha avuto due figli, [redacted] e [redacted] e di essersi separata legalmente in data [redacted].

Spiegava che i fatti maltrattanti hanno avuto inizio quando i figli erano ancora piccoli: in particolare, ricordava di essere stata colpita con ceffoni e pugni sul corpo quando la figlia [redacted] era piccola (inizio anni 90) a seguito di un normale diverbio e successivamente, dopo la nascita del secondogenito, avendo manifestato la volontà di iscriversi in palestra, dopo essere stata definita una "poco di buono", era stata colpita con un pugno fortissimo sulla parte sinistra del busto.

Precisava che i fatti di violenza hanno assunto un andamento più intenso nell'anno 2017 quando aveva insistentemente manifestato al marito, la volontà di separarsi.

Riferiva di aver cercato in varie occasioni di porre fine al suo matrimonio anche per le relazioni extraconiugali che lo stesso aveva ma le sue richieste avevano avuto il solo effetto di provocare azioni

Con riguardo all'aggressione del 25.5.2017, ha precisato "che fin dal dicembre 2016, egli alloggiava presso [redacted] che nutriva sospetti sul fatto la sig.ra [redacted] si fosse recata all'Ospedale di [redacted] che dista venti minuti di auto dall'abitazione di via [redacted]; che la sig.ra [redacted] fin dal 2017, intendesse impadronirsi di tutti i suoi beni, ossia [redacted] sia la [redacted]".

Con riguardo all'aggressione del 19.7.2021, "che in tale data la sig.ra [redacted] si è ingelosita per via dell'acquisto, da parte della [redacted] S.r.l., di un'auto conferita quale benefit aziendale a [redacted] in quanto all'epoca lavorava presso la [redacted] che è sostanzialmente posseduta dalla [redacted] che alle 13.21 dello stesso giorno ha ricevuto un messaggio dalla [redacted] con scritto "prima o poi riceverai delle visite dalle autorità" e, dato che i fatti si sarebbero verificati alle ore 17, a suo parere la ex moglie aveva già maturato l'intenzione di querelarlo per un qualche fatto in realtà mai avvenuto. Inoltre, in tale data egli si trovava, fin dalle ore 16.30, presso il deposito della [redacted] ad attendere la figlia [redacted] per discutere della situazione con la ex moglie; che ha conversato con la figlia su Whatsapp fino alle ore 21.30, senza che lei abbia mai accennato al fatto che, nel pomeriggio, egli avesse aggredito la madre, anche perché, in quell'orario, la stava aspettando al deposito".

Ha dichiarato, infine, "che la signora [redacted] nutre un forte risentimento nei suoi confronti tanto da arrivare a presentare una infondata denuncia-querela per i fatti di maltrattamenti e lesioni" e, con riguardo alle armi da lui legittimamente detenute, "che sono sempre rimaste, sino al sequestro ordinato dalla Prefettura, presso la casa di via [redacted] anche perché egli non ha ancora avuto modo di spostare la residenza, vivendo tutt'ora in Hotel, e inoltre non ha rinnovato il porto d'armi perché non ne ha più bisogno per ragioni lavorative".

### Il percorso di giustizia riparativa

In data 22.6.2023, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art 129 bis cp è stato disposto l'invio di [redacted] e di [redacted] al Centro per la Giustizia riparativa territorialmente competente per consentire l'avvio di un programma di mediazione tra autore-vittima-comunità tramite l'ausilio di un mediatore esperto.

Come si evince dalla Relazione conclusiva del 17.11.2023, le parti hanno partecipato al programma giunto a termine con esito positivo.

Nella Relazione integrativa del 21.10.2024, è stato precisato che entrambe le parti, durante il percorso si sono mostrate disponibili e collaborative per tutta la sua durata.

Il programma ha previsto lo svolgimento di incontri individuali – due con il sig. [redacted] ed uno con la sig.ra [redacted] – cui hanno fatto seguito due incontri di mediazione.

Al termine del secondo incontro, i mediatori hanno valutato opportuno procedere con ulteriori colloqui individuali di approfondimento.

In particolare, dai colloqui svolti con il sig. [redacted] è emersa una sua assunzione di responsabilità e di comprensione degli effetti dei suoi agiti sulla sig.ra [redacted]

Successivamente, si sono svolti due incontri di mediazione nei giorni 10 e 17 novembre 2023, i durante i quali il sig. [redacted] si è assunto nei confronti della sig.ra [redacted] la responsabilità per i gli eventi accaduti.

Sono stati notati e riportati dei cambiamenti, da ambo i lati, nelle modalità relazionali, prevalentemente incentrate sui compiti genitoriali, che hanno consentito l'instaurarsi di un clima rispettoso tra vittima e autore del reato.

### In diritto

Sulla base degli elementi in atti pienamente utilizzabili in forza del rito scelto, deve emettersi sentenza di condanna nei confronti dell'odierno imputato per i fatti di cui all'imputazioni pienamente e correttamente ascrivibili allo stesso.

### Sulla attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese dalla p.o.

assicurare un comune regime all'esercizio dell'azione penale» e che la condizione di procedibilità può essere assente dall'inizio così come venuta meno successivamente per rimessione della parte offesa. Cass. pen., sez V, ud. 21 settembre 2022 (dep. 14 dicembre 2022), n. 4732.

### L'esito del percorso di giustizia riparativa

La giustizia riparativa è una forma di risoluzione del conflitto, complementare al processo, basata sull'ascolto e sul riconoscimento dell'altro con l'aiuto di un terzo imparziale chiamato "mediatore". Con la *restorative justice* non si cerca di ottenere la punizione dell'autore del reato ma piuttosto di risanare quel legame con la società spezzato dal fatto criminoso. Si instaura così un contatto diretto tra offeso e offensore, il quale permette al primo di esprimere i propri sentimenti ed emozioni in relazione alla lesione subita, e al secondo di responsabilizzarsi.

Nel nostro ordinamento, la giustizia riparativa non costituisce un metodo alternativo a quello della giustizia ordinaria vigente il principio costituzionale di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale (art 111 cost) ma assume un ruolo incidentale, incidente sul trattamento sanzionatorio

La giustizia riparativa acquista per la prima volta una disciplina nell'ambito del nostro ordinamento con il D.lgs. 150/2022 c.d. Riforma Cartabia la quale nel dettare le norme regolatrici dell'istituto dà attuazione ad atti normativi europei ed internazionali (cfr. Direttiva UE 29/2012, alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 19/99, a Dichiarazione di Venezia sul Ruolo della Giustizia riparativa in materia penale, Raccomandazione del Consiglio d'Europa relativa alla giustizia riparativa in materia penale, CM/Rec(2018).

La normativa di riferimento è contenuta negli articoli da 42 a 67 del d.lgs. 150/2022.

Nell'articolo 42 si rinviene la definizione di giustizia riparativa consistente in «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore».

L'obiettivo del programma è quello di ottenere un esito riparativo consistente nella ricostruzione del legame spezzato tra vittima, reo e comunità.

L'esito riparatorio può essere simbolico, e quindi consistente in dichiarazioni, scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla società, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi oppure materiale, come il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori (art.56).

L'accesso al programma riparativo- da effettuarsi presso i Centri per la giustizia riparativa- è previsto per qualsiasi reato a prescindere dalla gravità, e la richiesta può essere presentata in ogni stato e grado del procedimento, nella fase esecutiva della pena o della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato.

Si rammenta che la legge attribuisce al giudice una funzione di "filtro" dei casi da trasmettere ai Centri per la giustizia riparativa: ai sensi dell'articolo 129 bis c.p.p. il giudice, con ordinanza, dispone l'invio dell'imputato e della vittima presso i Centri di cui sopra per l'avvio di un programma di giustizia riparativa su richiesta dell'imputato, della vittima o d'ufficio, qualora reputi che lo svolgimento di un programma riparativo possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti.

Al termine del programma viene trasmessa al giudice procedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto ma anche della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento

dell'esito riparativo; in questi ultimi casi, non si producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa.

Sulla base della relazione in atti è possibile ritenere positivamente concluso il percorso di giustizia riparativa risultando una presa di coscienza da parte dell'imputato sul portato negativo dei propri comportamenti e l'impegno futuro ad avviare una modalità comunicativa rispettosa del coniuge

Quanto agli effetti, l'esito positivo del programma di giustizia riparativa permette l'applicazione della attenuante di cui all'art 62 n 6 cp.

### Il trattamento sanzionatorio

Accertata la sussistenza dei fatti e l'attribuibilità degli stessi all'imputato, deve ora passarsi alla definizione del trattamento sanzionatorio.

In primo luogo, nel caso di specie per quanto esposto, si ritiene applicabile la circostanza attenuante di cui all'art 62 n 6 cp avendo lo stesso partecipato con esito positivo ad un programma di giustizia riparativa con esito positivo.

I fatti, per come accertati, debbono poi ritenersi esecutivi del medesimo disegno criminoso essendo stati commessi nel medesimo contesto spazio temporale e riconducibili al medesimo portato violento e denigratorio della p.o.

Ciò detto, si ritiene maggiormente grave alla luce della pena prevista dalle norme, la fattispecie di cui al capo 1)

Valutati i criteri di cui all'art 133 cp, la personalità dell'imputato, facile al passaggio all'atto con epilogo violento in occasioni di liti, la gravità della condotta posta in essere anche in ragione del lungo tempo in cui è stata posta in essere, si ritiene di giustizia condannarlo alla pena di anni 1 mesi 5 e giorni 5 di reclusione.

La pena è stata determinata nel seguente modo:

Pena base: anni 3 di reclusione per il reato di cui all'art 572 cp ritenuto più grave, pena ridotta per l'applicazione della circostanza di cui all'art 62 n 6 cp, ad anni 2 di reclusione; pena aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo b (mesi 2 di reclusione): 26 mesi (780 gg), pena ridotta per il rito (520) alla pena come sopra indicata: anni 1 e mesi 5 giorni 5 di reclusione.

Si ritiene che l'imputato possa beneficiare dell'applicazione della sospensione condizionale della pena potendosi esprimere un giudizio positivo in ordine alla capacità dello stesso di astenersi per il futuro dalla commissione di ulteriori reati in ragione della dimostrata presa di coscienza degli effetti negativi della condotta agita

\_\_\_\_\_  
PQM

Visti gli artt. 438 cpp, 533, 535 cpp

DICHIARA

\_\_\_\_\_ responsabile dei reati di cui all'imputazione e concesse la circostanza attenuante di cui all'art 62 n 6 cp, riuniti i fatti sotto il vincolo della continuazione, operata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni 1 e mesi 5 e giorni 5 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa alle condizioni di legge.

Il Giudice  
Dott.ssa Sara Cipolla

Milano, 14.11.2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
DEPOSITATO OGGI  
Milano, li 28-11-24



L'Addetto all'Ufficio per il Processo  
dott.ssa Camilla CASTELLANI

Il Giudice per l'Udienza Preliminare

Dott.ssa Sara Cipolla

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sara Cipolla", written over the printed name.